COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.7.2007
COM(2007) 427 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Commissione ha istituito un comitato del Fondo europeo di sviluppo (FES) per le risorse del FES da essa gestite, in conformità dell'articolo 8 dell'accordo interno[1] sull'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

L'accordo interno entrerà in vigore una volta espletate le procedure di ratifica. Tuttavia, con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 luglio 2006[2], determinate disposizioni dell'accordo, fra cui l'articolo 8 (creazione e funzionamento del comitato), sono state applicate provvisoriamente a decorrere da una data precedente.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5 dell'accordo interno, il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FES.

La Comunità deve pertanto adottare il nuovo regolamento interno del comitato FES per consentirgli di svolgere i compiti affidatigli dall'accordo interno.

Il progetto di regolamento interno del comitato FES allegato alla proposta di decisione è stato adeguato per tener conto delle disposizioni pertinenti del nuovo accordo interno. Si è tenuto conto anche dei risultati delle misure prese dalla Commissione per semplificare e armonizzare il settore della comitatologia e del regolamento interno standard approvato dalla Commissione nell'ambito di questo processo.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione allegata.

---

[1] ACCORDO INTERNO tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

[2] DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 30).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[3] e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005[4] (in appresso "accordo di partenariato ACP-CE"),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[5] (in appresso "accordo interno"), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento 2007/…/CE del Consiglio relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "10° FES") nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE[6] (in appresso "regolamento di applicazione del 10° FES"),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea[7], modificata con decisione 2007/249/CE del Consiglio, del 19 marzo 2007[8], in appresso "decisione sull'associazione d'oltremare",

vista la proposta della Commissione[9],

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo che figura in allegato.

---

3 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
4 GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
5 GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
6
7 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
8 GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.
9

Articolo 2

Fino all'entrata in vigore dell'accordo interno, il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo si applica unicamente al processo di programmazione e alle procedure decisionali connesse di cui ai titoli II e III del regolamento di applicazione del 10° FES e, per quanto riguarda i PTOM, agli articoli 20 e 24 della decisione sull'associazione d'oltremare.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[…]

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO
del comitato del Fondo europeo di sviluppo

Articolo 1

Composizione

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo, in appresso "il comitato", presieduto da un rappresentante della Commissione, è composto dalle delegazioni degli Stati membri, in appresso "delegazioni".

Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la Banca.

Un rappresentante del segretariato generale del Consiglio assiste alle riunioni, in qualità di osservatore.

Articolo 2

Consultazione del comitato

1. Il comitato viene adito nei casi e secondo le procedure di cui al regolamento 2007/…/CE relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE[10] (in appresso "regolamento di applicazione del 10° FES") e, ove pertinente, alla decisione 2001/822/CE, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare"), modificata con decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007[11]. Per le competenze che gli sono state attribuite ai sensi della decisione sull'associazione d'oltremare, il comitato è denominato "comitato FES-PTOM".

2. Oltre ai casi di consultazione previsti al paragrafo 1:

   (a) a ciascuna riunione, la Commissione sottopone al comitato l'elenco delle decisioni adottate nel periodo precedente in base all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12 del regolamento di applicazione del 10° FES;

   (b) il comitato è informato quanto prima dei ritardi o delle difficoltà nell'esecuzione dei programmi di azione annuali, dei programmi di sostegno speciali e delle misure speciali che rischiano di comportare impegni supplementari significativi o modifiche sostanziali tali da richiedere la consultazione obbligatoria del comitato, conformemente alle disposizioni del regolamento di applicazione del 10° FES.

Articolo 3

10

11 GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

Convocazione

1. Il comitato è convocato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di almeno 5 Stati membri.

2. Il comitato può indire riunioni congiunte con altri comitati in merito a questioni di interesse comune che rientrino nelle rispettive competenze.

Articolo 4

Ordine del giorno

1. Il Presidente stabilisce il progetto di ordine del giorno e lo sottopone al comitato.

2. L'ordine del giorno fa una distinzione tra:

   – i progetti di misure per i quali si richiede il parere del comitato secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10° FES;

   – le altre questioni sottoposte al comitato a norma dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione del 10° FES su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di un membro del comitato.

3. Ciascuna delegazione può chiedere l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno delle riunioni del comitato. Le informazioni fornite in tale contesto possono essere comunicate oralmente.

4. L'ordine del giorno comprende l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Articolo 5

Documentazione da trasmettere ai membri del comitato

1. Il presidente trasmette ai membri del comitato, tramite la segreteria, la convocazione, il progetto di ordine del giorno nonché le misure proposte per le quali si chiede il parere del comitato ed ogni altro documento di lavoro, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, al più tardi 15 giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione.

2. Nei casi urgenti, e qualora le misure debbano essere applicate immediatamente, il presidente può, su richiesta di un membro del comitato o di propria iniziativa, abbreviare il termine previsto al paragrafo 1 fino a 5 giorni lavorativi prima della data della riunione.

3. Nei casi di estrema urgenza debitamente comprovati (ad esempio, circostanze economiche, sociali e politiche gravi, catastrofi naturali verificatesi nel paese beneficiario, crisi umanitarie o altre circostanze esterne analoghe che richiedono una reazione molto rapida), il presidente può modificare in via eccezionale, su richiesta di un membro del comitato o di propria iniziativa, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai documenti di strategia, ai programmi indicativi pluriennali e ai relativi adeguamenti a seguito delle revisioni intermedie e finali di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento di applicazione del 10° FES.

5. Per quanto riguarda i progetti di misure sottoposti per parere al comitato con procedura orale, le delegazioni indicano per iscritto alla segreteria del comitato, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione:

   – le questioni sulle quali possono già esprimere il loro accordo di massima e che propongono di iscrivere come punto A (con o senza osservazioni o richieste di informazioni complementari) all'ordine del giorno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché

   – le questioni per le quali ritengono necessaria una discussione e che propongono di iscrivere come punto B.
   Le delegazioni trasmettono inoltre per iscritto, entro lo stesso termine, osservazioni e richieste di informazioni complementari.

Nella misura del possibile, la Commissione fornisce per iscritto, prima della riunione del comitato, le informazioni complementari e le risposte alle osservazioni formulate.

Articolo 6

Trasmissione dei documenti di strategia all'assemblea parlamentare paritetica

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di applicazione del 10° FES, la segreteria del comitato trasmette, per conoscenza, i documenti di strategia all'assemblea parlamentare paritetica contemporaneamente all'invio alle delegazioni nel comitato.

Articolo 7

Pareri del comitato

1. Le questioni sottoposte per parere al comitato vengono discusse alle condizioni e secondo la procedura definite, rispettivamente, all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10° FES e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE12 (in appresso "accordo interno").

2. Quando si utilizza la procedura orale e in riunione vengono apportate modifiche sostanziali o aggiunti nuovi elementi fattuali al progetto di misure, il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può rinviare la votazione su uno dei punti iscritti all'ordine del giorno alla fine della riunione o a una riunione successiva.

---

[12] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

3. Qualora il presidente, nella situazione di cui al paragrafo 2, non decidesse il rinvio della votazione chiesto da una o più delegazioni, la o le delegazioni in questione possono formulare una riserva, che dovrà essere sciolta entro un termine massimo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data del giorno successivo alla riunione. Allo scadere di tale termine il parere del comitato è considerato definitivo. La Commissione informa gli Stati membri in merito alla posizione definitiva adottata dallo o dagli Stati membri le cui delegazioni hanno formulato una riserva in sede di comitato.

4. Su richiesta di una delegazione, si può rimandare la votazione quando i documenti relativi a un determinato punto all'ordine del giorno non sono stati inviati ai membri entro i termini previsti all'articolo 5, paragrafi 1 e 2. In tal caso, il presidente può decidere di prolungare il periodo di consultazione, che tuttavia non può protrarsi oltre la fine della riunione successiva. Si può eventualmente applicare la procedura scritta prevista all'articolo 9 del presente regolamento interno.

   Tuttavia, su proposta del presidente o su richiesta di un membro, il comitato può decidere a maggioranza semplice dei suoi membri di mantenere questo punto all'ordine del giorno per l'urgenza della questione.

5. In sede di esame dei programmi d'azione annuali, qualsiasi delegazione può chiedere il ritiro di un progetto o programma dal programma d'azione annuale. Se la richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di delegazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo interno, il programma d'azione annuale è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione, secondo le procedure di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10° FES. A meno che la Commissione, in linea con le opinioni delle delegazioni in seno al comitato, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato, al di fuori del programma d'azione annuale, sotto forma di proposta di finanziamento che la Commissione adotterà successivamente secondo le procedure di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10° FES.

Articolo 8

Scambio di opinioni

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di applicazione del 10° FES, il comitato procede a uno scambio di opinioni sulle conclusioni generali delle revisioni operative annuali e della relazione annuale di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10° FES. Ciascuna delegazione può inoltre chiedere uno scambio di opinioni sulle valutazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del 10° FES.

   Ciascuna delegazione può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di fornire informazioni al comitato e di avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di applicazione del 10° FES.

2. Detti scambi di opinioni possono condurre alla formulazione di raccomandazioni delle delegazioni, di cui la Commissione tiene conto. Gli interventi devono essere riportati nel verbale del comitato. Gli interventi appoggiati da una maggioranza qualificata di delegazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, sono registrati come raccomandazioni.

Articolo 9

Rappresentanza e quorum

1. Ciascuna delegazione è considerata un membro del comitato. Ciascuno Stato membro decide la composizione della propria delegazione e ne informa il presidente.

2. Previa autorizzazione del presidente, le delegazioni possono farsi accompagnare da esperti non governativi, a spese dello Stato membro interessato. L'autorizzazione del presidente viene concessa solo se i delegati che desiderano farsi accompagnare per un punto specifico all'ordine del giorno ne hanno informato preventivamente per iscritto la segreteria del comitato. Se il presidente non si oppone alla partecipazione di un esperto prima della riunione del comitato, l'autorizzazione si considera concessa.

3. La delegazione di uno Stato membro può garantire eventualmente la rappresentanza di un solo altro Stato membro. Il presidente ne è informato per iscritto dalla delegazione che si fa rappresentare al più tardi all'inizio della riunione.

4. Il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni del comitato è quello che consente di formulare un parere alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di applicazione del 10° FES.

Articolo 10

Ammissione di terzi

1. Il presidente può decidere di consultare esperti in merito a punti particolari su richiesta di una delegazione o di propria iniziativa.

2. Questi esperti, nonché quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non presenziano né partecipano alle votazioni del comitato.

Articolo 11

Procedura scritta

1. Le delegazioni dispongono di 15 giorni lavorativi a decorrere dall'invio per pronunciarsi sulle proposte di misure cui si applica la procedura scritta. Si presuppone che le delegazioni del comitato che non hanno reso nota la loro opposizione o la loro volontà di non pronunciarsi in merito al progetto di misure entro il termine fissato nella comunicazione abbiano espresso il loro accordo tacito sul progetto;

In caso di urgenza o di estrema urgenza, si applicano i termini di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. I casi di urgenza o estrema urgenza devono essere debitamente motivati, per iscritto, dalla Commissione. Si tiene conto dell'accordo delle delegazioni solo quando è stato espressamente notificato. In caso di mancata notifica entro 48 ore, si considera che la delegazione si sia astenuta.

2. Se tuttavia un membro del comitato chiede che il progetto di misure sia esaminato durante una riunione del comitato, la procedura scritta viene chiusa senza esito, e il progetto di misure viene rinviato alla prossima riunione del comitato.

3. La Commissione informa per iscritto i membri del comitato dell'esito di una procedura scritta non appena viene adottata la decisione in questione.

Articolo 12

Segreteria

Alla segreteria del comitato provvedono i servizi della Commissione.

Articolo 13

Verbale e resoconto delle riunioni

Sotto la responsabilità del presidente, viene redatto un verbale di ciascuna riunione contenente i pareri espressi sulle misure proposte e le posizioni assunte in riunione. I verbali vengono trasmessi ai membri del comitato entro un termine di quindici giorni lavorativi.

Le delegazioni comunicano al presidente, per iscritto, le loro eventuali osservazioni. Il comitato ne è informato; in caso di disaccordo, la modifica proposta viene discussa nell'ambito del comitato. Qualora il disaccordo persista, la modifica viene allegata al verbale.

Articolo 14

Elenco delle presenze

1. Nel corso di ciascuna riunione, il presidente redige un elenco delle presenze che specifica le autorità o gli organi a cui appartengono i partecipanti. L'elenco delle presenze viene distribuito ai partecipanti durante la riunione.

2. All'inizio di ciascuna riunione, qualunque delegazione la cui partecipazione ai lavori del comitato solleva un conflitto d'interessi per un punto determinato dell'ordine del giorno è tenuta ad informarne il presidente. I membri delle delegazioni che non appartengono ad un'autorità o a un organo di uno Stato membro firmano una dichiarazione attestante che la loro partecipazione non solleva conflitti d'interessi.

   In caso di conflitto d'interessi, il membro evita, su richiesta del presidente, di partecipare alla discussione sui punti dell'ordine del giorno in questione.

Articolo 15

Corrispondenza

1. La corrispondenza relativa al comitato viene inviata alla Commissione, all'attenzione della segreteria del comitato.

2. La corrispondenza della segreteria destinata alle delegazioni viene inviata anche alla Rappresentanza permanente dello Stato membro corrispondente per via elettronica, nel modo più rapido e affidabile.

3. Tranne casi eccezionali, la corrispondenza tra la Commissione e le delegazioni viene inoltrata, in entrambi i sensi, mediante lo strumento informatico predisposto a tal fine.

Articolo 16

Trasparenza

1. Per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai documenti si applicano al comitato i principi e le condizioni applicabili alla Commissione. Qualora la domanda di accesso venga rivolta ad uno Stato membro, quest'ultimo è tenuto a conformarsi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

2. Le deliberazioni del comitato hanno carattere di riservatezza per tutti i partecipanti.

Articolo 17

Spese di funzionamento

1. La Commissione copre le spese di funzionamento del comitato, comprese le spese di viaggio di un partecipante per Stato membro.

2. La Commissione è autorizzata a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

3. La Commissione mette a disposizione del comitato i locali e il materiale necessari al suo funzionamento.